

Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese


1. Cessione di azienda
2. Conferimento
3. Fusione
4. Scissione
5. Trasformazione
6. Liquidazione

Scelta dell'operazione straordinaria più appropriata nel caso concreto

Sovente, il medesimo risultato può essere raggiunto utilizzando differenti operazioni straordinarie; in tal caso, la scelta dipende da:

- motivazioni economico – aziendali
- riflessi giuridici
- riflessi contabili e fiscali

Esemplificazione



Possibili alternative:

1. Cessione (acquisto) di azienda
2. Acquisto di partecipazioni
3. Fusione per incorporazione
4. Conferimento

Cessione (acquisto) di azienda

Operazione attuata con sempre minor frequenza; generalmente vengono valutati con attenzione:

- gli aspetti economico-aziendali, tanto per il cedente quanto per il cessionario (in tale operazione il prezzo è solitamente in denaro e non vi sono ulteriori rapporti tra le parti)
- gli aspetti giuridici, connessi prevalentemente al trasferimento dei crediti e debiti al cessionario
- gli aspetti contabili, tenendo conto che il cessionario iscrive nella propria situazione patrimoniale gli elementi acquisiti ad un valore che, in linea di principio, dovrebbe rappresentare il valore corrente
- gli aspetti fiscali, in quanto la cessione è un'operazione rilevante sia per il cedente (imponibilità della plusvalenza) sia per il cessionario (deducibilità dei maggiori valori iscritti rispetto a quelli preesistenti nella contabilità del cedente); impatto fiscale di un'eventuale liquidazione della società in capo al cedente

Acquisto di partecipazioni

Operazione attuata molto frequentemente, propedeutica, sovente, ad altre operazioni straordinarie; gli elementi oggetto di valutazione sono:

- la velocità dell'operazione e facilità della stessa nel soddisfare le esigenze delle parti
- gli aspetti giuridici, tenendo presente che il nuovo socio risponde, di fatto, anche di eventuali debiti della società oggetto di cessione non iscritti in bilancio e che dovessero emergere successivamente all'acquisto della partecipazione (nella pratica, il contratto di trasferimento delle partecipazioni disciplina anche le cosiddette "sopravvenienze passive" che dovessero successivamente emergere)
- gli aspetti fiscali, relativi:
 - al capital gain in capo ai soggetti che cedono la partecipazione (diverso trattamento tra persone fisiche e società e, nell'ambito delle persone fisiche, in relazione alla percentuale di partecipazione detenuta)
 - alla continuità dei valori fiscali in capo alla società oggetto di cessione, con conseguenti minori vantaggi tributari per l'acquirente

Fusione per incorporazione

Operazione molto frequente.

- può essere attuata successivamente all'acquisto della partecipazione (con conseguente emersione di un avanzo o disavanzo da annullamento) ovvero con concambio a favore dei soci della società fusa (tipicamente nel caso di fusioni dove vi è una sensibile disparità tra le dimensioni ed i valori economici delle società partecipanti)
- per quanto concerne gli aspetti giuridici, è necessario tener presente che la società incorporante subentra in tutte le posizioni attive e passive della società incorporata (definizione delle “sopravvenienze passive”)
- in merito agli aspetti fiscali, si deve tener presente:
 - l'assoluta “neutralità fiscale” della fusione, sia in capo ai soci che ricevono in concambio azioni o quote della società incorporante, sia per le società interessate nell'operazione (con particolare riferimento all'irrelevanza fiscale dell'allocazione nelle poste dell'attivo di un eventuale disavanzo, salvo affrancamento volontario mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva)
 - altri aspetti relativi alle fusioni (ad esempio, riportabilità delle perdite fiscali dell'incorporata, ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta, e via dicendo)

Conferimento

Operazione utilizzata più di rado per “acquisire” una società, ma pur sempre attuabile, anche se con tempi e costi generalmente più elevati (necessità, in particolare, della perizia di stima, che, sovente, non viene attuata in caso di trasferimento di partecipazioni e/o fusione)

- se viene attuato il conferimento dell’azienda contenuta in B nella società A, i suoi effetti sono simili a quelli di una fusione per incorporazione di B in A
- tuttavia, le nuove azioni di A emesse a seguito del conferimento non sarebbero assegnate ai soci di B (come nel caso della fusione), bensì alla stessa società conferente B, la quale, pertanto, rimarrebbe in vita ed avrebbe una partecipazione in A
- da un punto di vista fiscale, si applicano le regole proprie del conferimento

Più frequente è il caso del conferimento dell’azienda contenuta in B in una società di nuova costituzione, con conseguente cessione da parte di B ad A della partecipazione ricevuta per effetto del conferimento